



COMUNE DI DUGENTA

Provincia di Benevento

Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 -978381 - Fax 0824/978489 – E-mail: dugenta@softs.it

REGOLAMENTO COMMISSIONE TOPONOMASTICA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Tutela della storia toponomastica

Il Comune di Dugenta tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2

Organo competente a deliberare

In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi, cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art. 3.

TITOLO II COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3

Competenze

È istituita la Commissione Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste di intitolazioni generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- b) richieste di intitolazioni o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune Dugenta all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Dugenta
Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti, anche legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative e l'intitolazione di strade.

Art. 4 **Composizione**

La Commissione Toponomastica è nominata e presieduta dal Sindaco ed è costituita dai seguenti soggetti:

- Il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- un consigliere di minoranza;
- n.3 Esperti
- il Responsabile del settore Tecnico Urbanistica e un istruttore tecnico.

Gli esperti, designati dal Consiglio Comunale, sono scelti per professione e in quanto aventi conoscenza in discipline quali:

- storia e cultura, beni culturali con particolare riferimento a quelle locali,
- architettura, topografia, toponomastica, scienze matematiche, fisiche e naturali,
- teologia, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Commissione è presieduta da un Assessore o Consigliere delegato.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Responsabile Tecnico Urbanistico

Alle riunioni della Commissione, su richiesta, parteciperà anche un rappresentante dell'Area Tecnica del Comune.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

In caso di cessazione di taluno degli Esperti della Commissione, le sostituzioni saranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare.

La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio ma non vincolante in merito agli argomenti di cui all'art. 3.

Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 5 **Quorum strutturale e funzionale**

La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

TITOLO III **FUNZIONAMENTO**

Art. 6 **Convocazione**

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi componenti almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Art. 7

Verbale delle sedute della Commissione

I verbali, redatti dal segretario di cui all'art. 4, recano la sintesi puntuale di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti la Commissione che le hanno rese e che vengono contestualmente dettate al Segretario

Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8

Soggetti titolati alle richieste

Ogni cittadino residente nel Comune di Dugenta ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita) con sede nel Comune di Dugenta, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

I componenti del Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

Sulle proposte di intitolazione la Commissione Toponomastica si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all'approvazione della Prefettura – Ufficio Territoriale di Benevento – quale organo competente. (Legge 1188 del 23 giugno 1927).

Art. 9

Procedure per le proposte di denominazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio ovvero su richiesta.

Le proposte di denominazione possono essere:

- Specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- Generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Data e luogo di nascita;
- Data e luogo di morte;
- Professione.

La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può decidere:

- a) L'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta Comunale, per le deliberazioni di competenza;
- b) Il rigetto.

Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti.

Qualora la Commissione non raggiunga la maggioranza prevista per l'accoglimento, la proposta si intende respinta.

Art.10

Registro delle denominazioni

È istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo. Tale Registro rappresenta un elenco indicativo per le possibili future denominazioni.

Art.11

Attuazione

Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti sono attuate entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale.

Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco che informerà il Consiglio attraverso il suo Presidente.

La denominazione del procedimento di vie esistenti è richiesta dagli uffici competenti ed è comunicata alla Commissione Toponomastica per le determinazioni del caso.

Art. 12

Lapidi e Cippi

La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.

Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi, cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).

In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle Prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:

- L'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- L'autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico- paesaggistici.
- L'ubicazione e la tipologia sono concordate con il competente Ufficio Tecnico della Viabilità e Traffico.

Art. 13

Edifici scolastici ed edifici pubblici

Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici ed edifici pubblici è di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 1 novembre 1980 n. 313 ed è espresso secondo i criteri generali stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO IV

ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15

Norme transitorie

Il presente regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.

Art. 16

Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).